

Codice A1820C

D.D. 14 ottobre 2024, n. 2114

BIEL239 Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per l'attraversamento del "Torrente Quargnasca" con linea elettrica BT staffata al ponte in Comune di Quaregna Cerreto (BI).



ATTO DD 2114/A1820C/2024

DEL 14/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: BIEL239 Concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per l'attraversamento del "Torrente Quargnasca" con linea elettrica BT staffata al ponte in Comune di Quaregna Cerreto (BI).

Con nota prot. n. 37608/A1800A del 2 agosto 2024, la Società e-Distribuzione con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 05779711000 ha presentato la domanda di concessione demaniale per l'attraversamento del "Torrente Quargnasca" con linea elettrica BT staffata al ponte in Comune di Quaregna Cerreto (BI), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R (di seguito "regolamento") ha richiesto contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, con nota prot. n. 38974/A1820C del 12 Agosto 2024, integrazioni e regolarizzazione degli atti assegnando un termine di 15 giorni, senza sospendere i tempi del procedimento.

La Società e-Distribuzione ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 39794/A1820C del 21 Agosto 2024.

Dell'avvio del procedimento è stata data notizia, ai sensi dell'art. 7 c. 2 D.P.G.R. 16/12/2022 n. 10/R, tramite pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Quaregna Cerreto, dal 13 al 28 Agosto 2024, a seguito delle quali non risultano opposizioni di sorta.

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 18 aprile 2014, con cui è stata approvata la convenzione tra la Regione Piemonte e Enel Distribuzione S.p.A. per il rilascio delle concessioni dei beni appartenenti al demanio idrico (convenzione rep. n. 00221 del 27 giugno 2014).

Richiamato integralmente quanto disposto dalla sopraindicata convenzione e dal disciplinare tipo ad essa allegato.

Il canone annuo è determinato in Euro 70,00 (Settanta/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021.

Dato atto che la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica Amministrazione – a qualunque titolo – attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto.

Preso atto del versamento, a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di Euro 17,00 a titolo di rateo del canone per l'anno 2024, relativo alla concessione di cui all'oggetto.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 e successiva D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- decreto legislativo n.118/2011;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.9/2024;
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024;
- Legge Regionale 1 agosto 2024, n. 20, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ";
- D.G.R. n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20";

determina

- di concedere alla Società e-Distribuzione con sede legale in Roma, Via Ombrone n. 2 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n° 05779711000 l'occupazione di area demaniale per l'attraversamento del

“Torrente Quargnasca” con linea elettrica BT staffata al ponte in Comune di Quaregna Cerreto (BI), come individuata negli elaborati tecnici allegati all’istanza;

- di autorizzare, ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, il concessionario alla realizzazione delle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. l’opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione, anche nel tratto significativo di monte e di valle, al fine di garantire l’officiosità idraulica, e si obbliga inoltre ad apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d’acqua;
3. l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto ex art. 96 del R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli;
4. il richiedente, al fine di evitare condizioni di pericolo, è tenuto a garantire la sicurezza stradale verso gli utenti, pertanto dovrà effettuare le valutazioni di sicurezza previste dalla legge e conseguentemente adottare gli opportuni provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la sicurezza della pubblica e privata incolumità;
5. eventuale materiale di risulta proveniente da scavi in alveo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
6. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
7. le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
8. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della concessione, previa diffida di questo Settore tecnico regionale (ex art. 19, comma 2, del regolamento regionale D.P.G.R. n° 10/R del 16 dicembre 2022), entro il termine di anni 3, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
9. premesso che eventuali lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
10. il richiedente dovrà comunicare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data

d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti finalizzati a verificare la rispondenza rispetto a quanto autorizzato;

11. ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare al Settore tecnico regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni contenute nella presente Determinazione;
12. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
13. durante la realizzazione dell'opera, nel caso in cui i bollettini di allerta meteorologica emessi da Arpa Piemonte indichino un rischio idrogeologico e/o idraulico e/o valanghivo con livello/i di allerta superiore/i al verde, dovrà essere predisposta la vigilanza sul tratto di territorio interessato dai lavori medesimi ed adottati tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
14. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011, n° 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta Regionale 17 settembre 2012, n° 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n° 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n° 8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n° 4)";
15. il materiale eventualmente proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso, in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
16. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità della scrivente Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
17. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate, sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si dovessero rendere eventualmente necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
18. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
19. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
20. durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la

piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel “Piano di manutenzione dell’opera”;

21. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l’obbligo della piena osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché dell’impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

- di richiamare integralmente quanto stabilito nella convenzione tra Regione Piemonte e Enel Distribuzione S.p.A. approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1157 del 18 aprile 2014 e nel disciplinare tipo ad essa allegato;

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2053, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nella Convenzione richiamata e nel disciplinare allegato;
- c. che il canone annuo, fissato in € 70,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell’anno in corso;

- di dare atto che l’importo di Euro 17,00 a titolo di rateo del canone 2024, relativo alla concessione di cui all’oggetto, è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio gestionale 2024-2026, esercizio provvisorio 2024 (cod. ben. n. 128705);

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

(Franco DE BATTISTINI)

(Alberto MUGNI)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli